

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/850 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'utilizzo dei fondi propri non dovrebbe essere sproporzionato né in termini di distribuzioni sul singolo strumento di capitale primario di classe 1 né in termini di distribuzioni sul totale dei fondi propri dell'ente. Pertanto, è opportuno precisare la nozione di utilizzo sproporzionato dei fondi propri prevedendo norme che disciplinino entrambi questi aspetti.
- (2) Il mandato, di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo al potenziale utilizzo sproporzionato dei fondi propri non riguarda gli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27 dello stesso regolamento, dato che questi ultimi beneficiano di esenzione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), punto iii), dello stesso regolamento.
- (3) Il significato di «distribuzioni preferenziali» dovrebbe essere basato sulle caratteristiche degli strumenti che riflettono quanto disposto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo il quale non deve esservi alcun trattamento di distribuzione preferenziale relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni né altri diritti preferenziali, neanche per le distribuzioni preferenziali di strumenti di capitale primario di classe 1 in relazione ad altri strumenti di capitale primario di classe 1. Dato che l'articolo 28, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 distingue tra diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni e preferenze relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, le norme in materia di distribuzioni preferenziali dovrebbero applicarsi ad entrambi i casi.
- (4) Agli strumenti di capitale primario di classe 1 degli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito «società diverse dalle società per azioni») dovrebbero applicarsi norme diverse, ove giustificato da caratteristiche specifiche degli strumenti con diritto di voto e degli strumenti senza diritto di voto. Quando solo i possessori di strumenti con diritto di voto possono sottoscrivere azioni senza diritto di voto, non ne consegue una privazione di diritti di voto a scapito dei possessori di strumenti senza diritto di voto. Pertanto, nel caso delle società diverse dalle società per azioni la distribuzione differenziata sullo strumento senza diritto di voto non è

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

